SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

146. 14 GENNAIO 1970

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e marina mercantile)
e
10ª (Lavoro)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente della 10ª Comm.ne
MANCINI

Interviene il Ministro dei lavori pubblici Natali.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per il riordinamento della GESCAL e per un programma triennale di costruzione di alloggi per lavoratori » (980);

« Norme per l'attuazione di un programma di interventi straordinari per l'edilizia popolare ed economica » (981).

(Esame e rinvio).

Il presidente Mancini comunica di aver nominato relatore sul disegno di legge n. 980 il senatore Arnone, in sostituzione della senatrice Elena Gatti Caporaso, che ha rinunciato all'incarico; fa presente che il senatore Arnone sostituirà in seno alla 10ª Commissione permanente la senatrice Elena Gatti Caporaso, a mente dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento.

Prende quindi la parola il senatore Andò, relatore sul disegno di legge n. 981.

L'oratore, premesso che nel programma di sviluppo economico 1966-1970 il problema della casa è posto tra le finalità sociali di primaria importanza e sottolineata la necessità di far fronte a bisogni urgenti esistenti un po' dovunque nel nostro Paese ed in particolare in taluni centri sovraffollati, fa presente che il disegno di legge n. 981, oltre ad inquadrarsi in questa prospettiva, va visto anche in relazione alla crisi che ha investito il settore edilizio dal 1963 in poi, con conseguente sensibile calo nella costruzione di abitazioni, di contro a un fabbisogno in costante aumento, determinato soprattutto dal generalizzato fenomeno dell'urbanesimo e dalla massiccia immigrazione nei centri industriali.

Dopo aver ricordato le innovazioni contenute nel disegno di legge e dopo aver richiamato le discussioni più volte fatte in seno alla Commissione lavori pubblici, il senatore Andò, passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, ne illustra le principali finalità: reperimento di nuove fonti di finanziamento, individuazione ed acquisizione di aree edificabili, snellimento delle procedure, coordinamento delle varie iniziative oggi esistenti in questo settore, al fine di dare unitarietà di criteri per la costruzione e l'assegnazione degli alloggi.

Avviandosi alla conclusione, il relatore ribadisce che il disegno di legge non intende rappresentare una soluzione definitiva del

problema della casa, pur rappresentandone una valida ed apprezzabile premessa; conclude richiamando quelle che a suo avviso costituiscono le condizioni fondamentali per avviare a soluzione un problema che oggi è drammaticamente posto all'attenzione di tutto il Paese e tra le quali indica un'indagine conoscitiva intesa ad accertare il fabbisogno attuale e quello prevedibile nel futuro, la riforma organica della legislazione esistente, il coordinamento degli interventi, e via dicendo.

Prende quindi la parola il senatore Arnone, relatore sul disegno di legge n. 980.

L'oratore, dopo aver ricordato l'imponente e civile manifestazione con cui recentemente in tutto il Paese è stata richiamata l'attenzione del Parlamento e del Governo sul grave ed ormai indilazionabile problema degli alloggi per i lavoratori e per i ceti meno abbienti, dichiara che il disegno di legge n. 980 tende a superare, con importanti innovazioni, una fase più propriamente congiunturale, al fine di assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore di cui si discute, in attesa della riforma organica in questa materia preannunciata nella stessa relazione governativa.

Il senatore Arnone passa quindi ad illustrare il disegno di legge, sottolineandone gli aspetti qualificanti: la proroga per un triennio degli obblighi contributivi previsti dalla legge n. 60 del 1963, l'unificazione dei due organi decisionali attualmente esistenti in seno alla GESCAL, la possibilità di interventi speciali da parte della stessa GESCAL, in aggiunta agli interventi ordinari, l'attuazione di un ampio decentramento operativo, le norme in tema di reperimento e di acquisizione di aree edificabili.

Tutto ciò dimostra, prosegue l'oratore, che il provvedimento, pur nelle sue finalità dichiaratamente limitate, contiene disposizioni qualificanti ed essenziali; esso pertanto va valutato con favore, pur senza indulgere a facili ottimismi o pervenire ad una sua acritica accettazione. In questo quadro, lo stesso relatore manifesta talune perplessità, ad esempio, sulla dicotomia tra interventi ordinari e interventi speciali e sull'obbligo che viene imposto ai comuni — di cui sono ben note le difficoltà di bilancio — di rimborsare, sia pur parzialmente, le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che la GESCAL è tenuta a finanziare.

Il senatore Arnone conclude la sua esposizione dichiarandosi certo che Parlamento e Governo, consapevoli della gravità del problema, porteranno avanti con urgenza una politica organica per la casa tale da rendere concreta per tutti i lavoratori la legittima aspirazione ad un bene essenziale quale è la casa.

Dopo un breve dibattito sui lavori delle Commissioni, a cui partecipano i senatori Di Prisco, Cavalli, Piccolo, Crollalanza e Bermani, nonchè il ministro Natali ed il presidente Mancini, il seguito del dibattito è rinviato a mercoledì 21 gennaio.

La seduta termina alle ore 11,45.

PRESIDENZA E INTERNO (1ª)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
TESAURO

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Baldini e per l'interno Sarti.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« Modifica dell'articolo 15, numero 6), del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale » (928), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 18 dicembre dello scorso anno.

Il relatore, senatore Murmura, propone di sostituire il secondo comma dell'articolo uni-

co, con altro, del seguente tenore: « Competente a decidere sul ricorso è la Commissione del comune capoluogo del mandamento, sede di Pretura, e, nel caso sia quest'ultimo l'ente locale interessato, quella del comune capoluogo di provincia. Ove si tratti di un ricorso interessante quest'ultimo comune, competente a decidere è la Commissione del capoluogo di provincia più vicino ».

Sulla proposta del relatore si apre un ampio dibattito, nel quale ripetutamente intervengono i senatori Illuminati, Gianquinto, Palumbo e Bisori: in particolare, il senatore Palumbo informa che una recente decisione della Corte costituzionale ha definitivamente rimosso la causa di ineleggibilità trattata nel disegno di legge e dichiara che il provvedimento appare pertanto superfluo, mentre il senatore Bisori prospetta l'opportunità di emendare il primo comma dell'articolo unico, nel senso di sopprimere qualsiasi riferimento al numero 6) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

Al termine del dibattito, il presidente Tesauro sottolinea l'esigenza di risolvere finalmente, con apposita norma di legge, un problema a cui, in pratica, nemmeno le decisioni della Corte costituzionale hanno dato soluzione.

Infine, dopo che il sottosegretario Sarti ha dichiarato di rimettersi alle decisioni della Commissione e che i senatori Gianquinto e Maier si sono detti favorevoli all'emendamento proposto dal relatore, si decide di conferire al senatore Murmura mandato di fiducia per la presentazione all'Assemblea della relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge in un nuovo testo, modificato secondo le proposte avanzate dal relatore e dal senatore Bisori.

IN SEDE CONSULTIVA

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Parere alla 2ª Commissione). (Esame e rinvio).

Il senatore Murmura, designato estensore del parere, illustra ampiamente il disegno di legge, avanzando numerose riserve sugli articoli 2, 3, 4, 6, 8 e 9. Egli svolge quindi una serie di considerazioni di natura giuridico-costituzionale che debbono essere tenute presenti, a suo avviso, ove si voglia impedire un *vulnus* dell'ordinamento giuridico ed evitare di rimettere in gioco il delicato sistema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa.

Successivamente, ricordati i precedenti storici e giuridici dell'attuale disciplina del matrimonio nel nostro Paese, l'oratore sostiene — alla luce di numerose argomentazioni di fatto e di diritto — che l'articolo 2 del disegno di legge appare chiaramente viziato da illegittimità costituzionale; invero, aggiunge, una legge che volesse stabilire la dissolubilità del matrimonio canonico con effetti civili violerebbe non solo lo spirito, ma anche la lettera dei patti concordatari, perchè il testo dell'articolo 34 del Concordato contiene l'impegno dello Stato italiano a riconoscere gli effetti civili del sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico.

Ad avviso del relatore, pertanto, una corretta soluzione legislativa del problema avrebbe dovuto muovere da un ripensamento del concetto di ordine pubblico matrimoniale, con la conseguente ipotesi di scioglimento del solo matrimonio civile; il richiamo ai Patti lateranensi, assunti dalla Costituzione nella loro materialità storica, va infatti considerato come specifica attribuzione, alle clausole ed alle statuizioni in essi contenute, di una speciale « resistenza costituzionale » rispetto alle leggi ordinarie: mentre ha assunto valore costituzionale — come del resto indicato in una sentenza dell'ottobre 1967 della Corte di cassazione — il principio concordatario nei Patti stessi contenuto, come si evince sia dal primo comma dell'articolo 7 (Stato e Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti), sia dall'obbligo di attuare modifiche soltanto con legge costituzionale, o con patti ed accordi, in ciò ripetendosi più solennemente quanto detto nell'articolo 44 del Concordato.

Il senatore Murmura aggiunge che il problema del divorzio va affrontato e risolto in una visione globale ed unitaria della fa-

miglia, senza semplicismi superficiali, ma valutando attentamente i mezzi e gli istituti sociali atti a garantire e ad assicurare i diritti delle donne e dei figli; inoltre, una normativa come quella in discussione (che appare informata all'autonomia dello Stato) gli appare almeno incongruo escludere totalmente qualsiasi possibilità di impugnativa da parte del pubblico ministero.

Dopo aver dichiarato che le disposizioni contenute negli articoli 2 e 9 sono suscettibili di provocare notevoli difficoltà pratiche e dopo aver ribadito che la formulazione dell'articolo 2 appare errata in relazione alle norme contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11, il senatore Murmura conclude la sua esposizione osservando che gli appare impensabile attuare con legge ordinaria l'istituto del divorzio per i matrimoni contratti con il rito religioso; a suo avviso è invece indispensabile riordinare globalmente, sia pure con un provvedimento delegato, l'intero sistema del diritto di famiglia, articolando in maniera inequivoca e giuridicamente ineccepibile le occorrenti procedure; comunque, ove il Senato decidesse di proseguire sulla via iniziata, sarebbe indispensabile coordinare il disposto dell'articolo 2 con le norme indicate negli altri articoli. Solo così si potrebbe giungere ad una normativa seriamente formulata, non sospetta di demagogia e tale da rivalutare nell'opinione pubblica il ruolo, le funzioni, le qualità del Parlamento e dei parlamentari.

Dopo brevi interventi dei senatori Preziosi e Bisori, rimane stabilito che l'illustrazione del senatore Murmura sarà stampata e distribuita ai membri della Commissione.

Su proposta del senatore Gianquinto — il quale afferma che dovrà essere la Commissione a designare in via definitiva, e sulla base della maggioranza formatasi, l'estensore del parere — si decide di rinviare il dibattito, anticipando l'ora di convocazione della seduta, al fine di consentire un approfondito esame dell'argomento.

La seduta termina alle ore 12,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Gava.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REDIGENTE

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (323);

« Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale » (657), d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri.
(Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 323, sospeso nella seduta dell'11 giugno 1969.

Il presidente Cassiani, nel sostituire temporaneamente il relatore Bardi, infortunato, ricorda che nell'ultima seduta in cui i provvedimenti furono discussi, la Commissione respinse sia l'emendamento del Gruppo comunista, sia l'emendamento governativo (ed una modifica del senatore Finizzi a quest'ultimo) all'articolo 5.

Comunica inoltre che i senatori Fenoaltea, Tropeano e Coppola hanno fatto proprio l'emendamento — non ancora votato — proposto dal senatore Zuccalà, ulteriormente modificandolo. L'emendamento risulta del seguente tenore:

« Presso ciascun tribunale è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti, composta:

1) dal Presidente del tribunale o da un magistrato anche a riposo, da lui designato, che la presiede;

2) da altro magistrato, anche a riposo, designato dal Presidente del tribunale;

3) da un avvocato o procuratore iscritto all'albo dei procuratori da almeno 10 anni, designato dal Consiglio dell'ordine.

Un cancelliere o segretario designato dal Presidente del tribunale esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuna categoria di componenti della Commissione sono nominati, con le medesime modalità, membri supplenti ».

La Commissione approva all'unanimità il citato emendamento ed affida ad una Sottocommissione l'esame dei restanti articoli del disegno di legge n. 323.

La Sottocommissione risulta composta dai senatori Lisi, Zuccalà, Tropeano, Filetti, Follieri, nonchè dal relatore, senatore Bardi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
BATTISTA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Elkan.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

« Estensione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, relativo al riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa, ad alcune categorie escluse dalla applicazione del decreto stesso » (465), d'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri.

(Seguito dell'esame; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore, senatore Pelizzo, ricorda i termini della relazione in senso favorevole da lui svolta in una precedente seduta nonchè la conclusione, alla quale la Commissione era pervenuta, di attendere un nuovo parere non ostativo della Commissione finanze e tesoro.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Elkan, la Commissione, all'unanimità, con l'avviso favorevole del Governo, dà mandato al Presidente di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, appena pervenuto il suddetto nuovo parere della 5ª Commissione.

« Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico » (910), d'iniziativa del senatore Morandi.

(Seguito dell'esame; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il Presidente dà notizia del parere favorevole trasmesso dalla Commissione finanze e tesoro, a condizione che il Governo dichiari sufficiente, a coprire la spesa prevista, lo stanziamento del capitolo n. 2038 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, gravando dell'onere suddetto il bilancio dell'anno finanziario 1970.

Il relatore, senatore Pelizzo, ricorda l'avviso favorevole al disegno di legge già da lui espresso. Il sottosegretario Elkan dichiara, a sua volta, che il Governo è sensibile al problema che il disegno di legge intende risolvere ed assicura che nell'indicato capitolo di bilancio vi è sufficiente capienza per l'onere di 16.900.000 lire recato dal provvedimento; conclude esprimendo avviso favorevole alla decorrenza indicata dalla Commissione finanze e tesoro.

La Commissione, infine, all'unanimità, con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, dà mandato al Presidente di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

SU TALUNI PROBLEMI CONCERNENTI IL SERVIZIO DI LEVA

Il senatore Sema solleva il problema dei congedi anticipati, rispetto ai quali — a suo avviso — in diversi casi e situazioni il Ministero della difesa, fino a qualche tempo fa, dimostrava una certa larghezza nei provvedimenti di concessione ed invita il rappresentante del Governo a dare chiarimenti se quanto da lui indicato risponda in effetti a direttive nuove.

Il sottosegretario Elkan fa presenti le notevoli difficoltà incontrate dal Dicastero del-

la difesa a seguito del diminuito gettito delle leve militari, chiarendo che il fenomeno ha determinato restrizioni nella concessione degli esoneri e dei congedi anticipati rispetto al passato, ma escludendo qualsiasi iniziativa intesa a prolungare il periodo della ferma. Dopo aver assicurato che sono state impartite disposizioni perchè siano presi in attenta considerazione i casi di maggior rilievo ai fini della concessione del predetto congedo, il rappresentante del Governo conclude affermando che sono, comunque, in corso approfonditi studi per pervenire ad una organica sistemazione di tutta questa materia.

Il senatore Borsari, premesso che una recente circolare ministeriale ha escluso la possibilità di rinvio dal servizio di leva per gli universitari laureati che si siano iscritti ad altra facoltà, pur dichiarando di comprendere i motivi addotti dal Governo, suggerisce almeno di rinviare l'applicazione della circolare predetta; raccomanda, inoltre, di dare istruzioni agli uffici competenti affinchè i corsi universitari di perfezionamento siano considerati alla stessa stregua di quelli di specializzazione.

Il senatore Cipellini chiede se sia possibile che i terzogeniti (che hanno ricevuto improvvisamente la chiamata alle armi) siano destinati, dopo il CAR, a reparti non eccessivamente distanti dai rispettivi luoghi di residenza.

Il senatore Berthet domanda se non sia possibile disporre che i giovani provenienti da zone alpine vengano destinati — almeno quelli che lo richiedano — a reparti di truppe alpine; sollecita, inoltre, il Governo ad esaminare l'opportunità di un reclutamento militare femminile, su basi volontarie, per mezzo del quale potrebbe sopperirsi anche al lamentato scarso gettito delle chiamate di leva.

Il senatore Pelizzo raccomanda, infine, che i ricorsi presentati da militari in merito al congedo anticipato siano esaminati tempestivamente.

Il sottosegretario Elkan assicura che il Governo terrà presenti le richieste suddette.

La seduta termina alle ore 11,15.

FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono il Ministro del tesoro Colombo ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Tantalo e per il tesoro Picardi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni alla disciplina fiscale degli oli minerali » (1004), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce ampiamente il presidente Martinelli, illustrando le finalità del disegno di legge, che si propone di unificare il trattamento fiscale del gasolio a seconda degli impieghi di esso: nell'attuale situazione, infatti, essendo taluni usi esclusi dalle agevolazioni, si verifica una notevole confusione ai fini dell'applicazione dell'imposta e si limita gravemente il consumo di gasolio.

Con l'approvazione del disegno di legge, invece, tale consumo subirà una notevole espansione e, conseguentemente, dell'estensione dell'agevolazione tributaria non conseguirà alcuna riduzione di entrata. Il relatore conclude la sua esposizione chiedendo l'approvazione del disegno di legge.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore Fortunati, alla quale rispondono il presidente relatore ed il sottosegretario Tantalo, la Commissione approva senza dibattito i cinque articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

« Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia » (956), d'iniziativa dei deputati Bressani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Segnana, illustrando le finalità del disegno di legge, il

quale si propone di estendere all'intera regione Friuli-Venezia Giulia l'attività dell'Istituto di credito per il finanziamento a breve termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine. L'oratore chiede l'approvazione del disegno di legge: senza dibattito, sono approvati dalla Commissione i sette articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (857-Urgenza);
« Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare » (361), d'iniziativa dei senatori Belotti ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione affronta l'esame dell'articolo 23: decaduto un emendamento dei senatori Biaggi e Bosso, data l'assenza dei presentatori, viene accolto un emendamento dei senatori Banfi ed altri, sostitutivo dell'intero articolo 23: esso riproduce, in una diversa formulazione, i due commi del testo governativo e ne contiene un terzo che introduce la presunzione *iuris tantum* sulla appartenenza delle quote di partecipazione a coloro che risultano iscritti nel libro dei partecipanti. Tale proposta di modifica è accolta dal relatore e dal sottosegretario Picardi.

Sull'articolo 24 il relatore Belotti solleva due questioni: la prima riguarda l'opportunità di sopprimere l'aggettivo « nominative », in quanto nei fondi potranno essere comprese anche azioni straniere che possono essere al portatore; la seconda riguarda il coordinamento dell'articolo 24 con la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, in modo da evitare difficoltà interpretative nell'applicazione delle imposte sui titoli azionari compresi nei fondi di investimento. In proposito, egli osserva che sarebbe opportuno non prevedere l'esenzione dalle ritenute sugli utili attribuiti alle azioni incluse nel fondo e stabilire invece all'articolo 26 che tale ritenuta sia dedotta dal prelievo previsto in quest'ultima disposizione.

Il senatore Fortunati si dichiara contrario alla prima proposta del relatore, osservando che sarebbe invece opportuno specificare che la norma si applica sia alle azioni nominative sia a quelle al portatore. Tale tesi è condivisa dal senatore De Luca, mentre il sottosegretario Picardi si pronuncia in senso favorevole alla seconda proposta del relatore ed il senatore Segnana osserva che, qualora tale suggerimento venga accolto, occorrerà modificare l'articolo 26.

A questo punto il senatore Fortunati suggerisce di sopprimere l'articolo 24 in quanto se si accogliesse la proposta del relatore, sostenuta dal rappresentante del Governo, l'articolo 24 non farebbe altro che confermare l'attuale disciplina sul trattamento tributario degli utili azionari e diverrebbe conseguentemente pleonastico. Tale tesi è condivisa dai senatori Banfi, Formica e Anderlini e ad essa aderisce quindi anche il relatore Belotti, ribadendo la necessità di modificare di conseguenza l'articolo 26 nel senso da lui precedentemente indicato. Su tale soluzione il sottosegretario Picardi esprime nuovamente le sue perplessità, pur dichiarando di rimettersi alla Commissione, la quale delibera di sopprimere l'articolo 24.

Sull'articolo 25, dopo che il senatore Belotti ha ritirato una sua proposta di modifica, la Commissione respinge un emendamento del senatore Li Vigni, tendente ad inserire le plusvalenze realizzate con l'alienazione dei diritti di opzione nel reddito imponibile dei partecipanti. A tale proposta si dichiarano contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

Viene quindi in discussione un emendamento dei senatori Banfi ed altri, volto a distinguere il trattamento tributario delle plusvalenze di ogni tipo a seconda che esse vadano a vantaggio di persone fisiche o di enti e società, stabilendo che, in questo secondo caso, le plusvalenze stesse siano comprese nel reddito imponibile. Alla proposta si dichiara contrario il relatore Belotti, il quale osserva che le società non possono partecipare ai fondi; il senatore Formica obietta che il disegno di legge prevede che le società di assicurazione possano partecipare ai fondi. La proposta di modifica è sostenuta anche dal senatore Fortunati. In senso ad essa contrario si pronuncia invece il senatore Trabucchi, insistendo, in particolare, sulla difficoltà tecnica di applicare una norma del genere, che implicherebbe la precisa determi-

nazione dei valori delle quote del fondo al momento in cui si debbano calcolare le plusvalenze. Tale osservazione è contestata dal senatore Banfi, il quale osserva che le plusvalenze dovrebbero in ogni caso venir calcolate al momento del realizzo. Egli aggiunge poi che la norma da lui proposta tende a favorire il piccolo risparmio, escludendo da uno dei vantaggi previsti per i fondi di investimento i grossi investitori che operino in forma di società. Il relatore fa rilevare che le società di assicurazione sono assoggettate a particolari controlli, ma il senatore Formica obietta che tali controlli non riguardano il trattamento tributario. Il senatore Cifarelli riprende successivamente le osservazioni del senatore Trabucchi sulla difficoltà di applicare la norma proposta e afferma che non si debbono frapporre eccessive difficoltà al funzionamento dei fondi comuni.

Il senatore Anderlini dichiara di ritenere insufficiente la proposta di modifica del senatore Banfi, in quanto anche con essa restano escluse dal reddito imponibile le plusvalenze, di qualsiasi importo siano, godute dalle persone fisiche.

Successivamente, messa ai voti, la proposta di modifica, alla quale si dichiara contrario anche il sottosegretario Picardi, viene respinta dalla Commissione, la quale approva invece l'articolo 25 nel testo del Governo.

Aderendo ad una proposta del relatore, vengono quindi esaminati congiuntamente gli articoli 26 e 27; a proposito del primo, il senatore Segnana ricorda la necessità, conseguente alla soppressione dell'articolo 24, di prevedere una deduzione del 5 per cento dal prelievo previsto al primo comma.

Svolge quindi un ampio intervento il senatore Fortunati, il quale, sottolineata la importanza degli articoli 26 e 27, rileva come l'esenzione alla base di 4 milioni di reddito ai fini dell'imposta complementare sia veramente eccessiva, specialmente se la si confronta con l'esenzione, sia pur totale, dei redditi da lavoro ai fini della stessa imposta. Egli critica quindi il sistema di istituire nuove aree di esenzione che vanno contro il principio della personalizzazione dei redditi.

Tali argomentazioni sono condivise dal senatore Anderlini, il quale aggiunge che se si effettuano calcoli numerici sulla base delle disposizioni del disegno di legge si raggiungono risultati aberranti dal punto di vista della progressività delle imposte; l'oratore espone alcuni esempi numerici dai quali trae la conclusione che, con le norme previste, si scoraggiano i piccoli risparmiatori dall'investire nei fondi, mentre si concedono cospicui vantaggi fiscali ai grandi investitori. Egli annuncia quindi la propria decisa opposizione alle norme tributarie del disegno di legge. Analogo giudizio è espresso dal senatore Li Vigni, il quale aggiunge che appare fondata la tesi di chi sostiene che il vero motivo del provvedimento sia da ricercarsi nei vantaggi tributari da esso concessi ai grandi risparmiatori, con un indirizzo che è in contrasto con le reali aspirazioni del Paese, che sente l'esigenza di una effettiva riforma tributaria.

Il senatore Fortunati aggiunge quindi che, a suo avviso, il problema non è tanto quello di stabilire una misura diversa della quota di reddito che non confluisce nel coacervo dei redditi ai fini dell'imposta complementare, bensì di escogitare un meccanismo diverso da quello previsto dal testo governativo, in quanto, altrimenti, quale che sia la quota anzidetta, si ammette la possibilità che un soggetto, operando investimenti in più fondi, sottragga notevole parte del proprio reddito all'imposizione personale.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 13.

ISTRUZIONE (6ª)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970

Presidente del Presidente
RUSSO
indi del Vice Presidente
PIOVANO

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla pubblica istruzione Buzzi, Limoni e Rosati.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi » (337), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri.

(Esame e rinvio).

Riferisce favorevolmente il senatore Treu: fine del provvedimento è quello di sanare trattamenti risultati sperequati in sede di applicazione della legge del 1961 indicata in titolo, oltre che di correggere alcuni errori materiali della legge stessa.

Nella discussione che segue, il senatore Spigaroli ribadisce, come primo proponente del disegno di legge, le favorevoli conclusioni del relatore, mentre il presidente Russo mette in evidenza l'opportunità di tenere presenti anche le incidenze che il provvedimento potrà avere nei riflessi del personale dei corrispondenti servizi delle scuole e degli istituti di istruzione artistica.

Ad avviso del sottosegretario Limoni le norme in esame non si limitano a semplici ritocchi marginali, ma in qualche caso comportano una nuova ristrutturazione delle carriere del personale non insegnante delle scuole tecniche, professionali e dei convitti annessi; di qui l'opportunità — egli dice — di un coordinamento con i provvedimenti di ordine generale in corso di elaborazione per le carriere del personale statale. Chiede pertanto un breve rinvio del dibattito, sul quale poi la Commissione consente.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato ad altra seduta.

« Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole medie e negli istituti medi di secondo grado » (618), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri.

(Esame; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Sul provvedimento, che stabilisce precisi criteri nel conferimento degli incarichi di presidenza, sulla base dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside, dando la precedenza a coloro che siano compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi in parola, riferisce favorevolmente il senatore Spigaroli.

Nella discussione intervengono quindi i senatori Romano, Bloise, Premoli e Pellicanò.

Il senatore Romano ritiene ormai maturi i tempi, non tanto per una mera razionalizzazione del sistema vigente in materia di conferimento degli incarichi in esame, quanto per una radicale revisione dei metodi; propone pertanto che quando, in qualsiasi scuola, di ogni ordine e grado, venga a mancare, per qualsiasi motivo, il direttore o il preside, il capo provvisorio dell'istituto venga eletto, nel proprio seno, dal collegio dei professori o dall'assemblea degli insegnanti.

Il senatore Bloise, primo proponente del disegno di legge, pur convenendo in linea di massima su siffatti nuovi criteri di nomina, li giudica peraltro prematuri: ad avviso dell'oratore, infatti, un problema di carattere generale, come quello prospettato dal senatore Romano, dovrà essere affrontato, più opportunamente, nel contesto della riforma della scuola secondaria superiore.

Si dice di analoga opinione il senatore Premoli, mentre di diverso avviso è il senatore Pellicanò: l'occasione è adatta — egli afferma — per dare inizio all'atteso processo di democratizzazione della scuola e l'esperimento del principio elettivo, limitato inizialmente al conferimento degli incarichi, potrà fornire utili indicazioni per la adozione delle misure generali e definitive.

In una breve replica, il senatore Spigaroli giudica poco opportuna la proposta del senatore Romano, sia per la sua estemporaneità, sia per la sede: il grosso tema della democratizzazione scolastica, egli dice, andrà certo affrontato, ma evidentemente in un'organica visione delle nuove strutture dell'istruzione secondaria e dello stato giuridico degli insegnanti.

Il sottosegretario Limoni, nel dirsi in linea di massima consenziente, a nome del Governo, con il testo del proponente, formula riserve nei riguardi della modificazione suggerita dal senatore Romano; a suo avviso, l'innovazione uscirebbe dai limiti segnati alla portata del provvedimento, che mira non ad

una riforma di fondo, ma a correggere determinate disfunzioni.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

In sede di articolo 1, la Commissione respinge un emendamento dei senatori Romano, Piovano, Valeria Bonazzola Ruhl, Antonicelli e Pellicanò, sostitutivo dell'intero testo e tendente ad introdurre, per il conferimento degli incarichi di presidenza, il diverso sistema lumeggiato in sede di discussione generale.

Dopo ampio dibattito concernente il periodo di durata delle vacanze alle quali provvedere con conferimento di incarico secondo la nuova disciplina (intervengono i senatori Spigaroli, Bloise, Piovano, Chiariello, Castellaccio, Pellicanò, Burtulo ed il sottosegretario Limoni), la norma viene accolta nel testo del proponente, con una modifica, proposta dal relatore Spigaroli, che concerne la durata degli incarichi di presidenza che sarà annuale; il modo come sopperire alle vacanze di durata inferiori all'anno si stabilisce che verrà affrontato in sede di esame del successivo articolo 3.

Si passa all'articolo 2.

La norma è accolta dalla Commissione, con un emendamento formale al punto *a*) del primo comma, e con un emendamento al terzo comma, formulato dal Governo: il regolamento di attuazione, anzichè entro un mese (come previsto dal proponente) dovrà essere emanato entro due mesi. Su un altro punto (relativo ad un eventuale allargamento delle categorie di docenti da ammettere nelle graduatorie degli aspiranti) sollevato dal senatore Smurra, dopo dibattito — vi prendono parte i senatori Burtulo, Bloise, Spigaroli ed il rappresentante del Governo — si stabilisce di tenere fermo il testo originario.

La Commissione esamina quindi l'articolo 3, che accoglie con l'inserimento di un comma aggiuntivo (dispone che per le vacanze di presidenza, verificatesi nel corso dell'anno scolastico, il preside incaricato sarà scelto fra i docenti della scuola, con precedenza per gli iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 2, e secondo ordine di graduazione).

In seguito a rilievo del relatore Spigaroli, la Commissione ritiene di rimettere poi al regolamento di attuazione la disciplina del conferimento dell'incarico nell'ipotesi di mancanza di docenti in possesso dei requisiti di cui all'anzidetto comma aggiuntivo.

Indi viene accolto senza dibattito l'articolo 4.

La Commissione formula quindi, con l'assenso del rappresentante del Governo, la richiesta di trasferimento in sede deliberante; il senatore Romano, nell'annunciare che i senatori comunisti non si opporranno a tale trasferimento, avverte peraltro che essi, nel merito, sono contrari al provvedimento. Anche il senatore Pellicanò si dichiara non contrario al trasferimento di sede.

« Estensione alle maestre giardiniere dei benefici previsti dall'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444 » (617), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri.

(Esame; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Castellaccio, relatore, avverte che il disegno di legge vuol estendere al personale insegnante dei giardini di infanzia di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali immesso in ruolo dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, benefici economici e di stato giuridico già previsti dagli articoli 22 e 27 della legge istitutiva della scuola materna statale, per mera omissione materiale, limitatamente ad altre categorie di personale.

Nella discussione intervengono i senatori Zaccari (che, nel dichiararsi favorevole, chiede alcuni chiarimenti), Ariella Farneti e Pellicanò.

Questi ultimi oratori non sono contrari al provvedimento che (essi riconoscono) ripara ad una involontaria omissione; traggono peraltro spunto dal dibattito per formulare la richiesta di una profonda revisione della legge istitutiva della scuola materna statale, la quale è ben lontana, a loro avviso, dal soddisfare le esigenze della frequenza generalizzata. In particolare la senatrice Ariella Farneti sollecita l'esame del disegno di legge n. 931, presentato dai se-

natori comunisti, avente il fine, appunto, di rivedere organicamente tutta la materia della scuola pubblica per l'infanzia.

Dopo breve replica del relatore Castellaccio, ha la parola il sottosegretario Buzzi. Egli annuncia l'adesione del Governo al disegno di legge in esame; indi, nel replicare alle osservazioni di carattere generale formulate nel corso del dibattito, dichiara di ritenere prematuro, allo stato dei fatti, un discorso su una eventuale revisione strutturale della legge n. 444 del 1968, la cui attuazione (egli osserva) in realtà è ancora nella fase preliminare, mentre d'altra parte annuncia l'intenzione del Governo di offrire a tutti i bambini in età prescolastica la possibilità di fruire del servizio della scuola materna, gestita sia dallo Stato, sia dagli enti locali.

Dopo aver dato notizia di un nuovo piano di finanziamento in corso di elaborazione per la scuola materna statale, l'oratore fornisce una serie di informazioni concernenti il settore, precisando fra l'altro che la procedura di emanazione del regolamento di attuazione (da cui dipende anche la possibilità di bandire i concorsi per il personale della scuola in questione) si compirà quanto prima con il prescritto parere del Consiglio di Stato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo unico.

La norma viene accolta dalla Commissione in un nuovo testo, proposto dal relatore Castellaccio, a formale modifica della stesura del proponente.

Indi, in seguito ad una osservazione dello stesso relatore Castellaccio, dopo interventi dei senatori Treu, Zaccari e Romano, si stabilisce, d'accordo con il rappresentante del Governo, che nell'ulteriore corso del provvedimento verrà presa in esame un'integrazione della normativa accolta: si intende infatti, in prima attuazione della riforma della scuola materia statale, consentire la deroga delle norme sui limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche esistenti nel settore anteriormente all'entrata in vigore della relativa legge.

Infine, su proposta del relatore Castellaccio, la Commissione, all'unanimità, conviene di chiedere il trasferimento di sede del disegno di legge. Consente il rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 13.

INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
ZANNIER

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni ed Emanuela Savio, per il commercio con l'estero Berlanda e per il turismo e lo spettacolo Zannini.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale » (975), d'iniziativa dei deputati Mattarelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Minnocci, fornisce anzitutto alla Commissione taluni dati relativi all'andamento del settore turistico, di cui sottolinea il ruolo fondamentale sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista economico. Soffermandosi poi sui problemi derivanti dalle carenze dell'offerta turistica in Italia, l'oratore manifesta apprezzamento positivo per l'opera dell'ISEA nel settore del credito turistico ed illustra quindi la portata e la finalità del disegno di legge, alla cui approvazione si dichiara favorevole; auspica infine un ulteriore rafforzamento dell'Istituto in questione.

Dopo che il presidente Zannier ha comunicato il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, intervengono brevemente

i senatori Veronesi, Lusoli e Trabucchi (tutti favorevoli). Anche il sottosegretario di Stato Zannini, dopo aver fornito alla Commissione precisazioni in merito al funzionamento delle principali leggi che operano nel settore turistico, si dichiara favorevole all'accoglimento del disegno di legge in titolo ed auspica un'estensione della sfera d'azione dell'ISEA.

Il disegno di legge viene quindi messo ai voti ed approvato, all'unanimità, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

« Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero » (724).

(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Il relatore, senatore Catellani, chiarisce che il disegno di legge tende sostanzialmente a precisare i requisiti che le Camere di commercio italiane all'estero debbono presentare per ottenere il riconoscimento da parte del Ministero del commercio con l'estero. Dopo aver sottolineato in particolare la natura privatistica ed il carattere di libera associazione che hanno tali organismi, costituiti generalmente da operatori economici italiani residenti all'estero allo scopo di incrementare gli scambi commerciali tra il territorio d'origine e quello di residenza, l'oratore illustra le singole disposizioni del provvedimento, alla cui approvazione si dice infine favorevole.

Il presidente Zannier dà quindi lettura del parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Il senatore Veronesi, pur dichiarandosi favorevole in linea di massima all'accoglimento del disegno di legge, svolge talune osservazioni critiche per quanto riguarda il collegamento tra le norme previste dall'articolo 4 e quelle previste dall'articolo 7 del provvedimento, e circa l'attuale dizione degli articoli 6 e 8.

Il senatore Mammucari, dopo aver sottolineato l'estrema delicatezza del disegno di legge, si sofferma, tra l'altro, sui problemi del coordinamento tra l'attività del Ministero del commercio con l'estero e quella degli altri Ministeri (in particolare il Ministero degli esteri) soprattutto per quanto riguarda l'attività delle Camere di commercio italiane all'estero, degli uffici commerciali presso le nostre Ambasciate e gli uffici dell'ICE. Chiede infine un breve rinvio delle deliberazioni sul disegno di legge, per consentire l'eventuale predisposizione di emendamenti.

Dopo un intervento del senatore Trabucchi, il quale sottolinea che il disegno di legge avrebbe dovuto chiarire meglio che si tratta esclusivamente di una elencazione di requisiti per l'eventuale riconoscimento degli organismi in questione, prende la parola il relatore Catellani per una breve replica. L'oratore ribadisce che le norme del disegno di legge non intendono creare un obbligo giuridico nei confronti degli organismi di cui si tratta, ma solo stabilire le caratteristiche ed i requisiti che essi debbono presentare per ottenere il riconoscimento del Ministero del commercio con l'estero, e conclude dichiarandosi contrario alle modificazioni suggerite dal senatore Veronesi.

Il sottosegretario di Stato Berlanda si pronuncia, a nome del Governo, in favore del disegno di legge, di cui sollecita l'approvazione. Dopo un breve intervento del presidente Zannier, il senatore Mammucari dichiara di non insistere nella proposta di rinvio della votazione.

La Commissione passa quindi alla discussione ed alla votazione dei singoli articoli. Dopo interventi del presidente Zannier, del senatore Trabucchi, del relatore Catellani e del sottosegretario Berlanda, gli articoli da 1 a 5 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 6 è invece accolto con un emendamento, concordato tra il senatore Veronesi ed il relatore Catellani, tendente a sostituire, nel primo comma, la parola: « annualmente » con le altre: « entro 30 giorni dall'adozione ».

Dopo ulteriori interventi del senatore Veronesi, del relatore Catellani, del sottosegretario Berlanda e del presidente Zannier, gli articoli da 7 a 10 vengono approvati nel testo originario.

Il disegno di legge è quindi messo in votazione nel suo complesso ed approvato.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate » (1028).
(Esame).

Il relatore, senatore Trabucchi, dopo essersi brevemente soffermato sulla natura e sugli specifici aspetti del fenomeno delle vendite a rate, illustra favorevolmente la portata del decreto-legge 19 dicembre 1969, numero 945, di cui si propone la conversione in legge. Anche il sottosegretario di Stato Emanuela Savio raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge di conversione; indi la Commissione autorizza il senatore Trabucchi a presentare in Assemblea la relazione favorevole all'accoglimento del disegno di legge in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme per il riordinamento della GESCAL e per un programma triennale di costruzione di alloggi per lavoratori » (980).
(Parere alla 7ª e 10ª Commissioni riunite).

Il senatore Noè, designato estensore del parere, illustra alla Commissione la portata del disegno di legge. Dopo aver ricordato le principali critiche che vengono rivolte alla legislazione vigente in materia, l'oratore propone di trasmettere alle Commissioni 7ª e 10ª un parere favorevole con talune osservazioni riguardanti il problema del decentramento delle funzioni, la presenza dei tecnici negli organi di decisione ed il periodo di applicazione delle disposizioni.

Il senatore Fusi afferma che di fronte all'attuale grave situazione della casa in Italia, il Governo e la maggioranza adottano provvedimenti inadeguati, dello stesso tipo di quelli presi in passato, senza affrontare i problemi di fondo del settore. Rivolge fra l'altro numerose critiche all'attuale sistema di finanziamento delle cooperative edilizie e, soffermandosi sulla questione del riordinamento della GESCAL, afferma la necessità di una maggiore rappresentanza della cooperazione nel consiglio di amministrazione della Gestione. Esprime pertanto, a nome del Gruppo comunista, parere contrario al disegno di legge nella sua attuale formulazione.

Il presidente Zannier auspica, tra l'altro, la creazione di un organismo unitario che operi nell'ambito di una seria politica urbanistica e che consenta di giungere all'unicità dei criteri di progettazione e di assegnazione delle case, per una politica di reale sostegno delle categorie meno abbienti.

La Commissione autorizza quindi a maggioranza il senatore Noè a trasmettere alle Commissioni di merito parere favorevole, con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
CATTANEI

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

La Commissione prosegue la discussione, iniziata nel dicembre scorso, sulla relazione, predisposta dall'apposito Comitato allargato, concernente l'attuazione delle misure di prevenzione a carico degli indiziati mafiosi e le proposte di integrazione delle leggi in vigore.

Dopo che sono state lette alcune osservazioni del deputato Meucci, intervengono nel dibattito i senatori Gatto Simone, Varaldo e Li Causi e i deputati Nicosia, Tuccari e Bruni. Il seguito della discussione, dopo un breve intervento del Presidente Cattanei, viene quindi rinviato alla prossima seduta.

La Commissione discute quindi su problemi organizzativi concernenti l'indagine sull'urbanistica e sul Piano regolatore di Palermo. Intervengono i deputati Nicosia e Scardavilla e il senatore Gatto Simone.

La seduta termina alle ore 12,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sugli eventi del giugno - luglio 1964
(istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
ALESSI

La seduta ha inizio alle ore 10.

La Commissione procede all'effettuazione di un confronto fra i testi: generale di brigata dell'Arma dei carabinieri Dagoberto Azzari - colonnello dell'Arma dei carabinieri Luigi Bittoni - tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri Amedeo Bianchi.

Dopo una breve sospensione della seduta dalle ore 10,45 alle ore 11, la Commissione procede all'interrogatorio del teste generale di corpo d'armata onorevole Giovanni De Lorenzo.

La Commissione procede, quindi, all'effettuazione di confronti fra i seguenti testi: generale di corpo d'armata, onorevole Giovanni De Lorenzo - generale di corpo d'armata Aldo Rossi, già Capo di stato maggiore della difesa; generale di corpo d'armata onorevole Giovanni De Lorenzo - ammiraglio di squadra Ernesto Giuriati, già Capo di stato maggiore della marina; colonnello dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Palumbo - colonnello dell'Arma dei carabinieri Dino Mingarelli.

La seduta termina alle ore 14.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente
ALESSI

La seduta ha inizio alle ore 18.

La Commissione prosegue nell'effettuazione del confronto fra i testi: colonnello dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Palumbo - colonnello dell'Arma dei carabinieri Dino Mingarelli.

La Commissione delibera quindi, in ordine alle ulteriori richieste istruttorie formulate dai Commissari e definisce il programma dei futuri lavori.

La seduta termina alle ore 21.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Dal Falco, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane » (532), d'iniziativa dei senatori Maderchi ed altri (*alla 7ª Commissione*);

« Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento » (702) (*all'8ª Commissione*);

« Norme relative alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* » (761) (*alla 5ª Commissione*);

« Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale » (781) (*alla 5ª Commissione*);

« Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, e ai relativi Annessi *A* e *B*, adottati a Londra l'11 aprile 1962 » (887), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 3ª Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965 » (888), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 3ª Commissione*);

« Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento » (893), d'iniziativa del senatore Zannier (*alla 7ª Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2ª Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 15 gennaio 1970, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Deputati FORTUNA ed altri. — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Deputati BODRATO ed altri. — Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (697) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 15 gennaio 1970, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

2. Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (857-*Urgenza*).

BELOTTI ed altri. — Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (361).

3. RICCI e TANGA. — Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (462).

II. Esame dei disegni di legge:

1. DE LUCA. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Borgo ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (803).

2. MURMURA. — Esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 28, tariffa all. A), del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, per le anticipazioni di tesoreria agli Enti locali (513).

3. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

4. LIMONI ed altri. — Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (800).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme sulla programmazione economica (180) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 2 ottobre 1969*).

IV. Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 946, concernente corresponsione della 13ª mensilità ai pensionati ordinari dello Stato e dell'indennità speciale annua ai pensionati di guerra, per l'anno 1969 (1029).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della « Fondazione Luigi Einaudi» con sede a Torino (802) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti in materia di diritti dovuti all'Ente nazionale per la protezione degli animali (326).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello» sito nello stesso comune (90).

4. Destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (564) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato (746).

6. Assegnazione alla Regione Valle di Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto (943).

7. Deputati GIOMO ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (1023) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Aumento del Fondo di dotazione del Banco di Sardegna (929).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria» (425).

2. Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (745).

3. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

4. BRUSASCA. — Modifica alle disposizioni in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e di istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti importati, relativamente alle stoppe di canapa (denominate « stoppe di stigliatura o di campagna ») (369).

5. SALARI. — Modifica degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, concernente la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione (813).

6. Norme relative alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* (761).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Giovedì 15 gennaio 1970, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 (925) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità (950).

3. Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (951).

4. Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (978) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1969 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (985) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche (1012).

7. ZANNIER. — Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento (893).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

(PALAZZO MONTECITORIO)

Giovedì 15 gennaio 1970, ore 10

Licenziato per la stampa dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45